



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 4/2024

nel giudizio di pensione iscritto al **n. 68695**, depositato il 17 febbraio 2022,
promosso da:

M. G., c.f. OMISSIS, elettivamente domiciliato in Roma in via Baiamonti n.
4 presso lo studio dell'avv. Andrea Lippi, che lo rappresenta e difende
unitamente e disgiuntamente all'avv. Simonetta Marchetti giusta procura in
calce del ricorso

CONTRO

**Ministero dell'Economia e delle finanze - Ragioneria territoriale dello
Stato** di Palermo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
domiciliato presso la sede della Ragioneria Territoriale dello Stato, con sede
in Palermo, Piazza Marina/Salita Intendenza n. 2, rappresentato e difeso dal
Direttore della Ragioneria Territoriale

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 7 novembre 2023, come da verbale
di udienza;

FATTO

I. Con ricorso depositato il 17 febbraio 2022, il ricorrente **M. G.** ha premesso

di essere titolare di pensione tabellare concessa dal Ministero della Difesa n. iscr. OMISSIS, liquidata dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, e di aver diffidato formalmente in data 23 dicembre 2019 la Ragioneria Territoriale dello Stato alla corresponsione della IIS integrale e delle tredicesime mensilità sul trattamento pensionistico, sottolineando che, a fronte dell'inerzia di parte resistente, aveva reiterato istanza in data 22 luglio 2020.

Il ricorrente ha rilevato che, con pec del 10 febbraio 2021, la Ragioneria Territoriale dello Stato comunicava di aver provveduto all'istanza con la rata di marzo 2021, liquidando la IIS nella misura intera ai sensi della circolare n. 968/2014, provvedendo al ripristino della IIS integrale nel mese di marzo ma recuperando le tredicesime mensilità fino a quel momento liquidate e disponendo la sospensione del relativo assegno.

Pertanto, con pec del 10 maggio 2021 il ricorrente evidenziava di aver chiesto a parte resistente i prospetti analitici delle somme liquidate al fine di verificare la corresponsione della tredicesima mensilità.

L'Amministrazione rispondeva in data 21 maggio 2021, dichiarando la non spettanza della tredicesima mensilità ai sensi dell'art. 97 DPR 1092/73 e inviando i prospetti analitici dai quali si evinceva l'avvenuto recupero delle somme versate a titolo di tredicesima fino a quel momento liquidate.

Pertanto, nel proprio atto introduttivo, il ricorrente ha impugnato la summenzionata nota, richiamando giurisprudenza favorevole, e ha dedotto che non risulta sussistente con effetto "*ex tunc*" il divieto di cumulo di cui agli artt. 99 d.p.r. 1092/73 e 17 L. n. 843/1978 dell'indennità integrativa speciale su pensione e retribuzione corrisposta a terzi dallo Stato o Ente

Pubblico o da soggetto privato; tale principio risulta applicabile anche alle tredicesime mensilità sulla pensione in godimento.

Pertanto, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione della tredicesima mensilità in misura intera sul trattamento pensionistico tabellare in costanza di attività lavorativa e il ripristino delle mensilità recuperate e scomputate dagli arretrati liquidati a titolo di IIS dalla data di decorrenza del rapporto pensionistico, oltre interessi, rivalutazione e vittoria di spese.

II. Con memoria del 28 luglio 2022 si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, chiedendo il rigetto del ricorso e richiamando la propria nota prot. n. 36738 del 21 maggio 2021. L'Ufficio ha precisato che con sentenza n. 232/1992 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità del primo comma dell'art. 97 del D.P.R. 1092/73, nella parte in cui non determina la misura della retribuzione oltre la quale non compete la tredicesima mensilità. Pertanto, dal momento che il legislatore non ha stabilito tale misura, l'orientamento dell'Amministrazione resistente è quello di non corrispondere la tredicesima mensilità ai titolari di pensione o di assegno rinnovabile, che prestano opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici.

Invece, con riferimento alle tredicesime mensilità dal 2014 al 2020, parte resistente ha rilevato che esse, per mero errore procedurale del portale STP, erano state trattenute in data 21 gennaio 2021 con compensazione ed erano dunque state restituite con il lotto di lavorazione n. 9006 del 7 aprile 2022; sotto tale profilo ha chiesto la pronuncia di cessazione della materia del

contendere.

Con riferimento alle pretese attoree, parte resistente, richiamando giurisprudenza favorevole della Corte dei Conti e la Circolare n. 968 del 13 giugno 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha rilevato che il divieto di cumulo è ancora vigente per gli assegni accessori su stipendio e pensione o su due pensioni, in quanto le pronunce richiamate dal ricorrente non sono idonee a produrre, in capo ai soggetti titolari di pensione che prestano attività lavorativa o titolari di due pensioni, l'automatico diritto a percepire per intero l'IIS e la tredicesima mensilità su entrambi i trattamenti. Pertanto, parte resistente ha chiesto di dichiarare l'intervenuta prescrizione per eventuali crediti maturati anteriormente ai cinque anni dalla data della diffida del ricorrente, in applicazione del termine di prescrizione quinquennale contemplato dall'art. 2948 n. 4, c.c. e dall'art. 2 della legge n. 428/85, nonché il rigetto del ricorso oltre alla vittoria delle spese.

III. Con memoria del 12 settembre 2022, il ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso, ha rilevato che parte resistente aveva provveduto alla restituzione delle tredicesime mensilità per il periodo 2014-2020 nel solo importo del minimo INPS e pertanto si è opposto alla richiesta di cessazione della materia del contendere.

IV.- Dopo lo scambio di memorie, all'udienza del 7 novembre 2023, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta ex art. 167, comma 1, c.g.c. per il deposito della sentenza.

DIRITTO

I.- Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. Invero, il presente

giudizio verte sulla controversa questione del divieto di cumulo della tredicesima mensilità dei trattamenti pensionistici nei confronti del percettore che svolga contemporaneamente opera retribuita per lo Stato o per altra amministrazione pubblica.

Il Giudice ritiene infatti di aderire al prevalente indirizzo giurisprudenziale in materia. L'art. 97 del T.U. n. 1092/1973 nel comma 1 disponeva che al titolare di pensione, che prestasse opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni o enti pubblici, non fosse corrisposta la tredicesima mensilità in costanza di attività lavorativa; tale disposizione, come quella in merito all'indennità integrativa speciale, non ha superato il vaglio della Corte Costituzionale, che ne ha dichiarato l'illegittimità con la sentenza n. 232 del 27.5.1992, ancora nella parte in cui non veniva determinata la misura della retribuzione oltre la quale non compete tale emolumento. La nota difformità di orientamento giurisprudenziale nell'ambito delle Sezioni di questa Corte dei conti in merito alla valenza da attribuire alle decisioni rese in materia dalla Corte Costituzionale deve ritenersi poi superata alla luce di quanto chiarito dalla medesima Corte Costituzionale con ordinanza n. 438 del 14-23 dicembre 1998. Con tale provvedimento la Corte, nel dichiarare inammissibili le questioni di costituzionalità, ha tuttavia ritenuto di precisare la portata delle proprie precedenti sentenze in materia. Il Giudice delle leggi ha fatto presente al riguardo che *"...il divieto di cumulo di due o più indennità integrative speciali deve...ritenersi venuto meno in forza delle sentenze n. 566 del 1989 e n. 232 del 1992, le quali hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto generalizzato di cumulo dell'indennità in questione con altra*

indennità analoga e con la tredicesima mensilità nella parte in cui le norme allora impugnate non fissavano un limite al di sotto del quale tale divieto non può essere operante”.

Tale indirizzo giurisprudenziale è stato richiamato anche nella successiva ordinanza n. 517 del 21 novembre 2000, in cui è stato ribadito che il divieto di cumulo deve ritenersi ormai caducato e che esso non può rivivere “*sotto forma di interpretazione, senza un intervento del Legislatore, cui deve restare la scelta tra le diverse soluzioni*”.

Le SS.RR. di questa Corte si sono quindi pronunciate in materia con la sentenza n. 22/98/QM del 28.12.1998, affermando il conforme principio che, successivamente alla pubblicazione di detta sentenza del Giudice delle leggi, è venuto meno il divieto, fissato dall’art. 97, comma 1° del T.U. n. 1092/1973, di corresponsione della tredicesima mensilità ai soggetti che percepiscano trattamenti pensionistici a carico dello Stato e che contemporaneamente prestino opera retribuita alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico, non sussistendo alcuna norma di divieto di detto cumulo.

In virtù del richiamato orientamento, condiviso da questo Giudice in conformità alla prevalente giurisprudenza (cfr. *ex multis* Corte conti Sezione Terza Centrale d’Appello n. 106/1999; Seconda Sezione Centrale d’Appello n. 86/2000), in mancanza di un intervento legislativo, che preveda espressamente il divieto della corresponsione della tredicesima mensilità nei confronti del pensionato che presti opera retribuita alle dipendenze dei terzi, deve ritenersi consentito il cumulo integrale di i.i.s. e tredicesima mensilità, afferenti sia al trattamento pensionistico che al trattamento di attività.

La domanda del ricorrente è, pertanto, meritevole di accoglimento e va dichiarato il diritto a percepire la tredicesima mensilità, ove in parte non già corrisposta, sulla pensione in godimento in costanza di prestazione di opera retribuita.

Va nondimeno accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze economiche maturate avuto riguardo al fatto che la prescrizione è stata interrotta con la PEC del 23 dicembre 2019, con la quale il ricorrente diffidava l'Amministrazione. Invero, il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1985, n. 428, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte (ex multis cfr. Sez. II App. n. 518/2018), è applicabile *“indistintamente a tutte le pensioni a prescindere dalla loro natura, sia essa retributiva (pensioni ordinarie dirette, di privilegio e di reversibilità) o risarcitoria/indennitaria (pensioni dirette e di reversibilità di guerra e privilegiate tabellari) nonché ai ratei di indennità integrativa speciale”* nonché operante *“non solo per i ratei di pensione liquidi ed esigibili, ma anche per quelli non ancora tali e, quindi, non ancora ammessi a pagamento (né a disposizione del creditore), come da indirizzo giurisprudenziale univoco e granitico di questa Corte (ex multis, v. SSRR 16/QM/2003; 2^a Sez. App. sentt. n. 541/2012, n. 684/2012, n.303/2014, n.765/2014; Sez. 3^a App. n. 283/2012, nn. 852, 845 e 822/2011, 328/2016), avallato altresì dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 234 del 27 giugno 2008. (cfr. Corte dei conti Sez. II App. sent. 518/2018)”*.

Pertanto, va dichiarata la prescrizione quinquennale del diritto ai ratei di indennità integrativa speciale e di tredicesima mensilità aventi scadenza

anteriore ai cinque anni, computati a ritroso, dall'atto interruttivo della prescrizione, individuabile nella domanda prodotta in via amministrativa dall'interessato in data 23.12.2019.

In definitiva, va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire la tredicesima mensilità, comprensiva di IIS in misura intera, sul trattamento pensionistico tabellare, a decorrere dal 23 dicembre 2014, dedotto quanto già medio tempore eventualmente fruito, oltre agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) dalla data di ciascun rateo e sino al soddisfo.

La complessità normativa e giurisprudenziale delle questioni affrontate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-dichiara il diritto del ricorrente a percepire la tredicesima mensilità, comprensiva di IIS in misura intera, sul trattamento pensionistico tabellare, a decorrere dal 23 dicembre 2014, dedotto quanto già *medio tempore* eventualmente fruito, oltre agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) dalla data di ciascun rateo e sino al soddisfo;

-compensa integralmente le spese di lite;

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il

deposito della sentenza;

dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

Così deciso in Palermo, in data 7 novembre 2023

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.

Palermo, 7 novembre 2023

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 28 dicembre 2023

Pubblicato il 3 gennaio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di **M. G.**, c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

